

**L. 14 febbraio 1904, n. 36 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni sui manicomi e sugli alienati <sup>(1/a)</sup>.**

-----

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1904.

(1/a) Ai sensi della L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, le attribuzioni in materia di vigilanza sui manicomi già demandate al Ministro dell'Interno e ai Prefetti sono rispettivamente passate al Ministro della Sanità e ai Medici Provinciali.

---

*Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati.*

**1-3-bis. <sup>(2-5)</sup>.**

-----

(2-5) Articoli abrogati dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180, riportata al n. III.

---

**4.** Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni. Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.

Alle sedute della deputazione provinciale <sup>(5/a)</sup> o delle commissioni e consigli amministrativi nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il direttore del manicomio interverrà con voto consultivo.

-----

(5/a) Ora della Giunta provinciale.

---

**5.** I regolamenti speciali <sup>(5/b)</sup> di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di libertà, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

Detti regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il direttore del manicomio, dall'amministrazione provinciale o dalla commissione amministrativa, se trattasi di opera pia, e saranno approvati dal consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall'art. 198 della legge comunale e provinciale <sup>(5/c)</sup>.

-----

[\(5/b\)](#) Ai sensi dell'art. 7, D.Lgt. 31 dicembre 1915, n. 1910, l'approvazione di tali regolamenti era demandata al Ministro dell'Interno.

Vedi nota 1/a all'epigrafe.

[\(5/c\)](#) Vedi ora Titolo II, Capo V e Titolo III, Capo III, [T.U. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

---

*Competenza delle spese <sup>(6)</sup>.*

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**6.** Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle province di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.

La spesa pel trasporto di questi al manicomio è a carico dei comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia è a carico della provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella pel trasferimento da un manicomio all'altro a carico della provincia che l'ha ordinato.

Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative convenzioni internazionali.

Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi.

Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'art. 46 del codice penale, la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni <sup>(6/a)</sup>.

-----  
[\(6\)](#) Si riportano gli artt. 1 e 3, [D.Lgt. 21 giugno 1917, n. 1157](#):

«*Art. 1.* Alle amministrazioni provinciali spetta il rimborso, da parte dello Stato, delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra.

*Art. 3.* Sugli assegni di pensione, liquidati a favore dei militari di cui all'art. 1, saranno, a cura del tesoro, trattenute le quote di spedalità pel periodo posteriore alla dichiarazione di riforma, rimborsate alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera *b*).

«Dette trattenute non potranno eccedere la metà degli assegni medesimi».

Ai sensi dell'art. 30, [L. 9 novembre 1961, n. 1240](#), riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra, le predette disposizioni sono state estese ai civili infermi di mente per causa di guerra.

[\(6/a\)](#) Vedi ora, artt. 148 e 222 c.p. vigente.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

7. Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o più province, o comuni o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a province diverse sono di competenza della IV sezione del consiglio di Stato <sup>(7)</sup>.

Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso alla IV sezione ai termini dell'art. 24, n. 4, della L. 2 giugno 1889, n. 6166 <sup>(7)</sup>.

-----

<sup>(7)</sup> Ora, ai sensi degli artt. 26 e 29, n. 7, [T.U. 26 giugno 1924, n. 1054](#), riportato alla voce Consiglio di Stato, la competenza è del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

<sup>(7)</sup> Ora, ai sensi degli artt. 26 e 29, n. 7, [T.U. 26 giugno 1924, n. 1054](#), riportato alla voce Consiglio di Stato, la competenza è del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

---

*Vigilanza sui manicomi e sugli alienati.*

8. La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al Ministro dell'interno ed ai prefetti <sup>(7/a)</sup>.

Essa è esercitata in ogni provincia da una commissione composta del prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell'interno <sup>(8)</sup>.

Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche. È applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'art. 35 della [L. 22 dicembre 1888](#) sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica <sup>(9)</sup>.

Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'interno <sup>(10)</sup>, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento. Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.

Le controversie relative alla competenza di tali spese, sono decise, anche nel merito, dalla IV sezione del Consiglio di Stato, in camera di consiglio <sup>(10/a)</sup>.

-----

<sup>(7/a)</sup> Ora, Ministro della Sanità e Medico provinciale.

(8) A norma dell'art. 3, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249](#), la Commissione è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno designato dal prefetto e da un medico alienista nominato dal medico provinciale.

(9) Ora, art. 193, [T.U. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.

(10) Ora, Ministro della Sanità.

(10/a) Ora, ai sensi degli artt. 26 e 29, n. 7, [T.U. 26 giugno 1924, n. 1054](#), riportato alla voce Consiglio di Stato, la competenza è del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

---

**9.** Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento il prefetto <sup>(11)</sup> senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito, il consiglio provinciale di sanità, al quale è per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno <sup>(11)</sup>, il quale provvede, sentito il consiglio di Stato o il consiglio superiore di sanità, a seconda dell'indole della controversia.

Pei manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

-----

(11) Ora, Medico provinciale.

(11) Ora, Medico provinciale.

---

**10.** Le disposizioni degli artt. 98 della [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#), e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati <sup>(12)</sup>.

-----

(12) Tali provvedimenti sono riportati alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

---

**11.** Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col regolamento, sentito il consiglio di Stato e il consiglio superiore di sanità, le norme per l'esecuzione della presente legge e le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo. Tali sanzioni amministrative non potranno estendersi oltre le 200.000 lire <sup>(13)</sup>, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal codice penale pei reati da esso previsti.

-----

(13) La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata all'ammenda in virtù dell'art. 7, [R.D. 28 maggio 1931, n. 601](#), recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, a sua volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

